

La presente newsletter è dedicata alla pronuncia con la quale la Suprema Corte di Cassazione (cfr: Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 4070 del 28 gennaio 2008) ha ribadito il principio secondo cui la prescrizione del divieto di accesso deve essere specifica e non affetta da genericità, ossia deve essere in grado di determinare le manifestazioni sportive cui il provvedimento si riferisce.

La stessa Corte, nei motivi della decisione, riferisce infatti come *“il provvedimento è privo di qualsiasi specificità, perché non indica quali sono le manifestazioni sportive interdette, imponendo un obbligo del tutto generico ed illimitato.....omissis”*.

Tale statuizione assume una notevole importanza anche al fine di determinare se la richiesta di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., impedisca l'applicazione della diffida, sul presupposto che quest'ultima venga ad assumere i caratteri di pena accessoria.

In particolare il caso *de quo* riguardava un soggetto arrestato e poi rilasciato, cui era stata applicata, dal Giudice stesso, la misura dell'interdizione dagli impianti sportivi ex art 8, comma 1, della legge 401/1989.

Ebbene, a tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito che le prescrizioni in ordine al divieto di accesso ex art. 8 della legge 401/1989, non assumono i caratteri di pena accessoria o di misura di sicurezza, bensì quelli di **misura atipica di prevenzione** che viene applicata dal Giudice in sede di convalida dell'arresto o in sede di patteggiamento a seguito di rito direttissimo (in senso analogo si veda Cass. Pen. Sez. VI sentenza n. 433 del 9 gennaio 2003).

In definitiva, proprio sulla base del principio per il quale il DASPO ha natura di misura atipica di prevenzione e non di pena accessoria, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, non esclude l'applicazione del DASPO stesso.

Studio Legale Riccardi

[http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO\\_intro.htm](http://www.avvocatiriccardi.com/DASPO_intro.htm)